



CITTA' DI CANALE
Prov. di Cuneo

**Regolamento Comunale per la variazione
dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 in data 10/01/2007 e successivamente modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 22/02/2012*

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Termine per l'approvazione della delibera di variazione dell'aliquota
- Art. 3 - Efficacia della delibera di variazione dell'aliquota
- Art. 4 - Aliquota massima dell'addizionale
- Art. 5 - Aliquota per l'anno 2007
- Art. 6 - Calcolo dell'addizionale
- Art. 7 - Soggetti destinatari dell'addizionale
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Norme di rinvio

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituito con D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e s.m.i.

Art.2
Termine per l'approvazione della delibera di variazione dell'aliquota

La delibera di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1, deve essere approvata entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario a cui si rivolge. La mancata approvazione di una nuova aliquota, entro il suddetto termine, comporta la proroga dell'aliquota precedentemente approvata.

Art.3
Efficacia della delibera di variazione dell'aliquota

La delibera di variazione dell'aliquota di cui al precedente articolo dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art.4
Aliquota massima dell'addizionale

La variazione dell'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Art.5

Determinazione aliquota

Ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, così come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, con decorrenza 01/01/2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata nelle seguenti misure, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), nel principio della progressività:

per reddito fino ad €. 15.000,00 aliquota dello 0,60%
per reddito da €. 15.000,01 fino ad €. 28.000,00 aliquota dello 0,70%
per reddito da €. 28.000,01 fino ad €. 55.000,00 aliquota dello 0,77%
per reddito da €. 55.000,01 fino ad €. 75.000,00 aliquota dello 0,78%
per reddito oltre 75.000,00 aliquota dello 0,80%

da applicare su tutti i redditi assoggettati all'I.R.P.E.F. e senza alcuna esenzione del tributo.

Art 6

Calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal precedente articolo è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art.7

Soggetti destinatari dell'addizionale

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Canale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.

Art. 8
Esenzioni

Non sono previsti casi di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative disciplinanti la materia